



PROT. 12252

ORDINANZA N. 50 DEL 04/05/2020

OGGETTO: NUOVE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DEL
DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19

IL VICESINDACO REGGENTE

- Premesso che in seguito alla dichiarazione di emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale del focolaio da nuovo virus COVID-19 del 30 gennaio 2020 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il Consiglio dei Ministri ha deliberato in data 31 gennaio 2020 lo stato di emergenza nazionale, per la durata di mesi sei, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e, in particolare, l'articolo 3;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00002 del 26/02/2020 avente per oggetto: "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- Vista l'ordinanza sindacale n. 52 del 5 marzo 2020 recante: "Misure precauzionali per la prevenzione e contenimento diffusione virus Covid-19";



- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00004 del 08/03/2020 avente per oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione”;
- Vista l'ordinanza sindacale n. 53 dell'8 marzo 2020 recante: “Ulteriori misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del COVID-19”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, applicabili sull'intero territorio nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00006 del 10/03/2020 avente per oggetto: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.64 del 11 marzo 2020”;
- Vista la direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione recante “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;



- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti in materia per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti di Registro Generale atto n.ro 82 del 30-04-2020 materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sul territorio nazionale”
- Visto il D.lgs. 267/2000, agli art. n 50, c. 7, art. n. 35 c. 2 let. O e art. n. 54 c. 4;
- Ravvisata la necessità di assumere le necessarie misure atte al contenimento della diffusione del COVID-19, sull'intero territorio comunale;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 24/04/2020 – “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00038 del 02/05/2020 – Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Vista l'Ordinanza n. 37 del 18/03/2020, avente ad oggetto “Temporanee misure preventive relative ai servizi comunali per fronteggiare l'epidemia coronavirus – parchi e aree verdi comunali”, la quale ordinava la chiusura al pubblico del parco comunale denominato “La Pompa”, sito in loc. Campi d'Annibale, dalla data del 18/03/2020 e fino a cessate emergenze, disponendo che lo stesso costituisse area di supporto logistico per il Centro Operativo Comunale al fine di assicurare nell'ambito del territorio del Comune di Rocca di Papa eventuali servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, individuando inoltre un'area provvisoria a tutela degli animali-cani in prossimità dell'accesso n. 3 in via Pozzo del Principe.
- Vista l'Ordinanza n. 36 del 13/03/2020 avente ad oggetto lo “Spostamento del Centro Operativo Comunale”, presso i locali del Centro Anziani sito in via Campi d'Annibale 135, in seguito alla modifica del livello di criticità, fino al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19;
- Valutata l'impossibilità di garantire il verificarsi di forme di assembramento nei parchi comunali e nei giardini pubblici;



- Ritenuto necessario assumere opportuni provvedimenti finalizzati sia a decongestionare i picchi di presenza presso gli esercizi commerciali sia a **GARANTIRE LA RIPRESA ECONOMICA DEI PUBBLICI ESERCIZI**, coerentemente con la “Fase 2” varata dal Governo nel succitato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

ORDINA

1. Con decorrenza immediata, la chiusura dei parchi comunali e l’interdizione delle aree gioco per bambini fino a nuove disposizione legate all’emergenza Covid-19;
2. La proroga della sospensione delle attività socioculturali e sportive presso le seguenti strutture comunali: Centro Sociale Anziani, Teatro Civico, Museo Geofisico, Osservatorio Astronomico “Fuligni” e Campo sportivo “Gavini”, fino ad ulteriori nuove e diverse disposizioni governative;
3. La proroga della chiusura del mercato settimanale di viale Madonna del Tufo, fino a provvedimento di revoca. È fatta salva la possibilità per gli operatori del mercato dei produttori alimentari (mercato contadino) di poter svolgere la loro attività dal 07/05/2020, previa presentazione al Comune da parte del gestore del mercato stesso di apposito progetto, idoneo a garantire il rispetto delle misure restrittive di contenimento e prevenzione del Covid-19, relative al distanziamento sociale e al divieto di assembramento, nonché delle prescrizioni di igiene e sicurezza di contrasto epidemiologico;
4. L’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto pubblici e privati e le attività commerciali, **NONCHÉ NELLE AREE ALL’APERTO**. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina. In tutti i casi, occorre rispettare le misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico di minimo un metro, due metri nel caso di attività sportive, e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;



5. La compilazione del nuovo modello di autocertificazione, come previsto dal DPCM del 26/04/2020, per gli spostamenti di cittadini, a piedi o con veicoli, sia all'interno del territorio comunale sia verso gli altri comuni della Regione Lazio, comprovandone le motivazioni di necessità;
6. Il divieto di assembramento di persone in prossimità dei principali accessi ai boschi comunali, in particolare in via Ariccia, via dei Laghi (in prossimità della rotatoria), via Prato Fabio e all'imbocco della carrozzabile di Monte Cavo. Si ordina altresì alla Polizia Locale di vigilare sulla corretta osservanza del "Regolamento per la disciplina dell'accesso ed utilizzo dei boschi di proprietà comunale", approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 01/04/2015. Inoltre, si ordina all'Ufficio Boschi di provvedere, di concerto con la Polizia Locale, a predisporre idonea segnaletica e informativa relativa al rispetto delle norme previste dal suddetto Regolamento.
7. Con decorrenza immediata e fino al 17/05/2020, e in ogni caso fino a nuove ulteriori disposizioni governative, la chiusura al pubblico delle attività commerciali autorizzate (indicate negli allegati 1 e 2 del DPCM del 26/04/2020) non oltre le ore 20:30 e degli esercizi per attività di asporto autorizzate non oltre le ore 22:00. Gli esercizi e le attività commerciali di cui sopra sono tenute al rigoroso rispetto delle misure di sicurezza sanitaria previste dal suddetto DPCM. Il mancato rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del rischio di contagio comporta, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19 del 25/04/2020, l'applicazione della sanzione pecuniaria (da € 400 a € 3.000), nonché per i casi ivi previsti, di quella accessoria (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni);
8. Alle strutture sociosanitarie presenti sul territorio comunale di proseguire la quotidiana trasmissione dei report dei soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e/o febbre (maggiore di 37.5°). Inoltre, a norma del DPCM del 26/04/2020, si consente l'accesso a dette strutture da parte di parenti, limitato ai soli casi autorizzati dalla direzione e/o responsabile sanitario della struttura, che è tenuto ad adottare tutte le misure governative e le indicazioni *ad interim* emanate dall'Istituto Superiore di Sanità necessarie per prevenire possibili trasmissioni di infezioni nelle attività sanitarie e sociosanitarie;



9. Alla San Raffaele S.p.A. la sanificazione straordinaria delle aree di raccolta dei rifiuti indifferenziati e speciali site all'ingresso secondario della struttura;
10. Di provvedere all'istituzione del Sub-C.O.C. (Centro Operativo Comunale) da parte della Polizia Locale / Protezione Civile, nella frazione Vivaro, con sede presso la Casa del Parco Regionale dei Castelli Romani, in via Calabria snc, oggi sede operativa dei Guardiaparco, previa sottoscrizione di formale protocollo con l'Ente Parco e i preposti organi della Regione Lazio;

L'efficacia della presente Ordinanza decorre dalla data di pubblicazione. Le disposizioni in esse contenute possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o di eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge:

- Alla Prefettura di Roma Ufficio Territoriale - del Governo;
- Alla ASL Roma 6;
- Al Comando di Polizia Locale del Comune di Rocca di Papa;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Papa;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Frascati;
- Al Gruppo Guardia di Finanza di Frascati;
- Alla Regione Lazio - Presidente
- Alla Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette
- Alla casa di cura "San Raffaele"
- A tutte le strutture socio sanitarie di Rocca di Papa
- Al Parco Regionale dei Castelli Romani

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale del Comune di Rocca di Papa e diffusa sul territorio comunale, affinché la Cittadinanza sia adeguatamente informata.



Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR del Lazio, sez. Roma – entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o piena conoscibilità del presente provvedimento.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Le Forze di Polizia presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza sulla corretta osservanza del presente provvedimento.

Il Vicesindaco Reggente

Veronica Cimino